



24084/08

REPUBBLICA ITALIANA

36

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Pubbl. udienza

del 7.3.2008

SENTENZA

N. 628

R.G. n.

26765/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Claudio Vitalone	Presidente
Dott. Pierluigi Onorato	Componente
Dott. Alfredo Teresi	Componente
Dott. Aldo Fiale	Componente
Dott. Giovanni Amoroso	Componente


ha pronunciato la seguente



**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**TOSELLI Francesco**, nato a Lodi il 2.11.1943



avverso la sentenza 7.5.2007 della Corte di Appello di Milano

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Vittorio Meloni, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 7.5.2007, confermava la sentenza 24.1.2006 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di **Toselli Francesco**, in ordine al reato di cui:

-- all'art. 127, 1° comma, lett. b), e 2° comma, D.Lgs. n. 490/1999 (per avere posto in commercio come autentico, nell'esercizio di un'attività commerciale, un esemplare contraffatto di opera d'arte consistente in un acquarello attribuito al maestro Alighiero Boetti - in Milano, nel giugno 2002)

e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il **Toselli**, il quale lamenta:

-- l'insussistenza del reato, sul presupposto che non poteva ritenersi provata con certezza la falsità dell'acquarello in oggetto, in mancanza di un elaborato peritale susseguente ad un incarico conferito dal giudice.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato.

Le previsioni incriminatrici contestate risultano attualmente trasfuse, con continuità normativa, nell'art. 178, 1° comma, lett. b), e 2° comma del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*).

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno ritenuto accertata la falsità dell'opera d'arte pittorica alla stregua di due valutazioni conformi, espresse in termini di certezza in due differenti occasioni (il 5.3.2002 ed il 17.10.2002), dalla *Commissione dell'Archivio Boetti*, fondazione privata che è stata ritenuta unica depositaria delle consulenze sulle opere dell'artista, scomparso nel 1994.

L'art. 9 della legge 20.11.1971, n. 1062 - norma espressamente non abrogata e mantenuta in vigore, ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 490/1999 - non impone l'obbligo dell'espletamento della perizia in materia di contraffazione di opere d'arte (Vedi Cass., Sez. II, 8.11.1984, n. 9795, Lombardi), stabilendo invece che - nei casi in cui ritenga di dovere disporre perizia - il giudice debba avvalersi di consulenti specificamente designati dalla competente amministrazione pubblica.

La stessa norma non prevede alcuna nullità nella ipotesi di sua violazione (vedi Cass., Sez. II, 7.11.1981, n. 9924, Broccagni) e la Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile 1988, n. 440, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della disposizione di cui al 1° comma, nella parte in cui adopera le parole "*deve avvalersi*" anziché le parole "*può avvalersi*".

Ne consegue che, nella vicenda che ci occupa, in mancanza di qualificate valutazioni di segno contrario, legittimamente (e con argomentazioni razionali e tutt'altro che illogiche) sia stata ritenuta provata la contestata contraffazione, pure in assenza di perizia.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,  
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ROMA, 7.3.2008

Il Consigliere rel.



Il Presidente

